

Legislatura 17^a - 14^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 213 del 21/09/2016

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 325

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);

ricordato che:

- il regolamento (UE) n. 1024/2013 (cd. Regolamento SSM) ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro o che aderiscono al meccanismo di vigilanza unico (MVU). Esso costituisce il primo pilastro dell'Unione bancaria, mentre il secondo è costituito dal meccanismo di risoluzione unico, di cui al regolamento n. 806/2014. Il terzo è costituito dal sistema comune di garanzia dei depositi ed è tuttora in discussione presso il legislatore europeo;
- il regolamento SSM attribuisce alla BCE significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche aderenti al MVU, esercitati direttamente per le banche più significative ed esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza per le banche meno significative. Dettagliati meccanismi di coordinamento nell'ambito del MVU sono definiti dal regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE (regolamento quadro);

rilevato che:

- pur essendo il regolamento SSM direttamente applicabile, esigenze di chiarezza e organicità inducono – con il presente schema di decreto legislativo – ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca d'Italia, alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza e a eliminare le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo;
- in particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo novella alcuni articoli del Testo unico bancario (TUB) relativamente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai rapporti tra revoca dell'autorizzazione bancaria e avvio della liquidazione coatta amministrativa di una banca, alle succursali e alla libera prestazione di servizi, all'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche, alle misure macroprudenziali, all'amministrazione straordinaria, alle sanzioni amministrative, alle regioni a statuto speciale;
- lo schema di decreto legislativo, agli articoli 2 e 3, interviene anche sulla disciplina nazionale in materia di vigilanza bancaria contenuta al di fuori del TUB e, segnatamente, per quanto riguarda le competenze delle regioni a statuto ordinario sulle banche a carattere regionale e il coordinamento automatico delle disposizioni dell'ordinamento nazionale non contenute nel TUB con il nuovo assetto di vigilanza europeo;

valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.